

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Calcolo quote di pensione con il sistema contributivo: rinvio pregiudiziale ex art. 636 bis c.p.c.

La lite verte esclusivamente sulla verifica della legittimità o meno delle modalità di calcolo utilizzate dall'INPS per il computo delle c.d. "quote" di pensione con il sistema "contributivo", per le quali l'ISTITUTO ha ritenuto irrilevante il numero di settimane di contribuzione (eventualmente maggiorate a seguito del riconoscimento del beneficio per l'esposizione all'amianto), avendo invece avuto riguardo esclusivamente all'ammontare della retribuzione.

Si rinvia la questione alla Corte di Cassazione ex art. 636 bis c.p.c.

Tribunale di Taranto, sezione lavoro, ordinanza del 30.3.2023, n. 8225

...omissis....

Con ricorso depositato in data 28 ottobre 2022, titolare di pensione con decorrenza dal 1° maggio 2020, ha chiesto dichiararsi il suo diritto alla

riliquidazione della prestazione in godimento, sin dall' originaria decorrenza, sostenendo che:

➤ la prestazione era stata liquidata sulla base di contributi in misura inferiore a quella spettante, avendo l' INPS omesso l' integrale computo della contribuzione per esposizione ad amianto (sì come riconosciuta dall' INAIL e dallo stesso INPS);

➤ la questione concerneva la quota di pensione calcolata con il sistema "contributivo", per il periodo dal 1° gennaio 1996 in poi, per la quale l' INPS - non potendo incrementare il periodo lavorativo, dovendo avere riguardo solo ai contributi ai fini del calcolo della misura della pensione - avrebbe dovuto maggiorare la retribuzione pensionabile (per computare il montante contributivo).

L' INPS si è costituito opponendosi all' accoglimento della domanda asserendo di aver integralmente riconosciuto l' accredito per esposizione all' amianto per tutto il periodo prospettato da parte ricorrente e che, tuttavia, trattandosi di pensione liquidata con il sistema c.d. misto (cioè quello previsto dalla L. 335/1995 per coloro che al 31 dicembre 1995 non potevano far valere almeno n. 936 settimane di contribuzione, id est almeno 18 anni), per le quote contributive, essendo irrilevante il numero di settimane di contribuzione, il beneficio dell' esposizione all' amianto risultava ininfluenza, poiché è determinante solo l' ammontare della retribuzione.

All' udienza del 29 marzo 2023 le parti hanno discusso la causa - anche con riferimento alla eventuale rimessione della questione alla CORTE DI CASSAZIONE, ai sensi dell' art. 363-bis cpc., come ex professo prospettata da questo giudice - ed all' esito il TRIBUNALE si è riservato.

1. Pacifiche essendo tutte le circostanze di fatto (e ritenuto che, trattandosi di mera richiesta di riliquidazione, l' istanza amministrativa è quella originariamente presentata per la concessione del trattamento pensionistico, dovendosi opinare che l' ENTE fosse già a conoscenza dei presupposti del diritto azionato: cfr. CASS. LAV. 5 OTTOBRE 2007 N° 20892), rileva il TRIBUNALE che la definizione della controversia presuppone la necessaria risoluzione di una questione dirimente, esclusivamente in punto di diritto, che non risulta essere già stata risolta dalla CORTE DI CASSAZIONE, relativa al disposto di cui all' art. 13, comma 8, L. 27 marzo 1992 n. 257 (così come modificato dalla L. 4 agosto 1993 n. 271).

Ed invero, sulla base della prospettazione attorea e delle specifiche contestazioni formulate dall' INPS, la lite verte esclusivamente sulla verifica della legittimità o meno delle modalità di calcolo utilizzate dall' INPS per il computo delle c.d. "quote" di pensione con il sistema "contributivo", per le quali l' ISTITUTO ha ritenuto irrilevante il numero di settimane di contribuzione (eventualmente maggiorate a seguito del riconoscimento del beneficio per l' esposizione all' amianto), avendo invece avuto riguardo esclusivamente all' ammontare della retribuzione. La tesi di parte ricorrente, invece, è che l' INPS - non potendo incrementare il periodo lavorativo, dovendo avere riguardo solo ai contributi ai fini del calcolo della misura della pensione - avrebbe dovuto maggiorare la retribuzione pensionabile (per

computare il montante contributivo). Ove mai necessario, si rileva altresì che la presente causa concerne la chiesta riliquidazione della pensione erogata con decorrenza maggio 2020, quindi un oggetto all' evidenza diverso rispetto a quello del giudizio RG n° 6266/2015, svoltosi inter partes e deciso con sentenza n° 2717/2018 (che riguardava invece il chiesto riconoscimento della esposizione qualificata all' amianto e della rivalutazione contributiva, quale "presupposto" della prestazione economica, all' epoca ancora non attribuita, di talché la questione relativa al concreto computo della pensione di certo non poteva essere posta in quella sede).

2. Siffatta questione presenta gravi difficoltà interpretative, essendosi già manifestati contrastanti orientamenti anche presso questo medesimo UFFICIO. Viene in rilievo il disposto di cui all' art. 13, comma 8, L. 27 marzo 1992 n. 257 (così come modificato dalla L. 4 agosto 1993 n. 271), il quale prevede che: «Per i lavoratori che siano stati esposti all' amianto per un periodo superiore a dieci anni, l' intero periodo lavorativo soggetto all' assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall' esposizione all' amianto, gestita dall' INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5». Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha poi disposto (con l' art. 47, comma 1) che, a decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dal comma 8 del predetto articolo, è ridotto da 1,5 a 1,25 e che, con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell' importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.

2.a. Orbene, secondo una prima tesi - già sostenuta anche da chi scrive (cfr. SENT. 18 MAGGIO 2022, in R.G. 2780/21) - si rileva che in entrambi i "regimi" la "maggiorazione" viene riconosciuta solo ed espressamente in riferimento al «periodo lavorativo», sicché l' opzione interpretativa proposta dall' INPS risulta coerente con il tenore letterale della norma nonché, a ben vedere, rispondente altresì alla ratio della peculiare disciplina in questione (essendo quindi non utilizzabili i riferimenti suggeriti da parte ricorrente ad altre fattispecie qualificate come analoghe), partendo dal presupposto ermeneutico secondo cui la finalità sottesa all' applicazione di siffatti benefici non è quella di conferire una provvidenza a titolo risarcitorio o indennitario, ma quella di consentire un più agevole esodo dal mondo del lavoro (cfr. C. COST., SENT. N° 290 del 2010, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dall' art. 1-bis del d.l. 5 giugno 1993, n. 169, conv. con modificazioni, dalla L. 271 del 1993, nella parte in cui nega che spetti l' erogazione del beneficio della rivalutazione contributiva ai lavoratori affetti da malattia cagionata da esposizione all' amianto che si trovassero già in pensione al momento dell' entrata in vigore della legge n. 257 del 1992).

In sostanza, come anche autorevolmente e condivisibilmente affermato da CASS. LAV. 6 LUGLIO 2015 N° 13870, deve ritenersi che: «... Sia nel vecchio che nel nuovo regime, comunque, secondo il rispettivo ambito di applicazione, il beneficio in questione è stato previsto come finalizzato ad agire sulla pensione concretamente ottenibile, secondo il regime proprio della stessa, senza riguardo

ad ulteriori ed eventuali ripercussioni dell'anzianità contributiva, come il regime del cumulo richiamato dalla Corte territoriale. Questa Corte ha reiteratamente affermato che la funzione propria della rivalutazione contributiva è quella di favorire l'allontanamento dal lavoro dei soggetti addetti a lavorazioni morbigene, incidendo sul contenuto del diritto a pensione, si tratti di verificarne la sussistenza ovvero di quantificarne la misura (Cass. n. 9348 del 2012). Il beneficio non ha ragione di essere quindi con riferimento a coloro i quali abbiano già maturato la massima anzianità contributiva, posto che costoro non riuscirebbero ad ottenere, dall'applicazione del coefficiente moltiplicatore, né un concreto vantaggio ai fini dell'anticipazione dell'accesso a pensione, né un giovamento ai fini dell'incremento della misura della stessa.

Ne deriva che l'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici, conseguita con l'attribuzione dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione all'amianto, non può comunque risultare superiore al limite massimo previsto dai regimi pensionistici di appartenenza del lavoratore, e che quando sia stata già raggiunta l'anzianità contributiva massima, non sussiste il diritto ad ottenerne un'ulteriore rivalutazione in applicazione dei benefici oggetto di causa. ... ». Pertanto, come anche nel caso di specie, non potendosi operare alcuna ulteriore rivalutazione contributiva (riferita, cioè al «periodo lavorativo»), poiché per il computo delle c.d. «quote» di pensione con il sistema «contributivo» risulta irrilevante il numero di settimane di contribuzione (pur se eventualmente maggiorate a seguito del riconoscimento del beneficio per l'esposizione all'amianto), dovendosi invece avere riguardo esclusivamente all'ammontare della retribuzione, nessuna differenza a credito risulta attribuibile alla parte ricorrente.

2.b. Di converso, secondo una seconda tesi - sostenuta da altro giudice di questa SEZIONE LAVORO (cfr. sent. n. 441/2023 del 1° marzo 2023, in RG n. 5433/2020) - si afferma che (enfasi grafica aggiunta): « ... la ratio legis non è solo agevolativa di un esodo anticipato da lavorazioni potenzialmente nocive per la salute dei lavoratori (finalità precipua laddove il beneficio della moltiplicazione contributiva è ritenuto utile ai fini del diritto a pensione e dunque dello stesso accesso al trattamento pensionistico), ma è altresì risarcitoria o indennitaria nella misura in cui, da un certo momento in avanti, l'unico beneficio del moltiplicatore rileva ai soli fini della misura della pensione; altrimenti si arriverebbe alla conseguenza, non espressamente voluta dal legislatore, per cui un periodo di esposizione pur rilevante (fino al 2-10-2003), non lo sarebbe in concreto solo perché la pensione non dovrebbe essere liquidata col metodo interamente retributivo, non potendo mai la misura di una pensione da liquidarsi col sistema contributivo o misto essere incrementata». Pertanto, in conseguenza di tale opzione ermeneutica, si è proceduto - in regime pensionistico misto o totalmente contributivo - a computare la rivalutazione della retribuzione pensionabile e quindi a calcolare il differenziale pensionistico spettante.

3. E' del tutto evidente che trattasi di questione suscettibile di porsi in numerosi giudizi, poiché concerne tutta la vastissima platea di pensionati - in regime pensionistico misto o totalmente contributivo - ai quali sia stato

riconosciuto il beneficio contributivo di cui all' art. 13, comma 8, L. 27 marzo 1992 n. 257 (così come modificato dalla L. 4 agosto 1993 n. 271), in relazione alle modalità di calcolo utilizzate dall' INPS per il computo delle "quote" di pensione con il sistema "contributivo".

Sulla base di quanto sinora esposto, dunque, opina questo TRIBUNALE che siano certamente configurabili le condizioni richieste ai fini dell' applicabilità della norma di cui all' art. 363-bis cpc., apparendo quindi assolutamente opportuno - per evidenti finalità deflattive del contenzioso potenziale - consentire alla SUPREMA CORTE di esercitare al più presto la sua funzione nomofilattica. E' appena il caso di rilevare, peraltro, che il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 7) che: «Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023» (data, quest' ultima, a decorrere dalla quale ha effetto in parte qua la novella normativa, giusta l' art. 35, co. 5, D. Lgs. cit.). Occorre quindi procedere al rinvio pregiudiziale degli atti - per la risoluzione della questione di diritto sopra illustrata - alla CORTE DI CASSAZIONE, alla quale la presente ordinanza deve essere immediatamente trasmessa (con comunicazione altresì alle parti). Conseguisce altresì la necessità di sospendere il procedimento (non configurandosi peraltro, almeno allo stato, alcuna necessità di compiere atti urgenti, né attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale), sino alla determinazione da parte della SUPREMA CORTE ed alla successiva restituzione degli atti.

P. Q. M.

Il Tribunale, visto ed applicato l' art. 363-bis cpc., così provvede: 1. dispone il rinvio pregiudiziale degli atti - per la risoluzione della questione di diritto illustrata in motivazione - alla SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE; 2. sospende il procedimento sino alla restituzione degli atti da parte della SUPREMA CORTE, successivamente alla definizione della questione; 3. manda alla CANCELLERIA per l' immediata trasmissione della presente ordinanza e degli atti del fascicolo processuale alla SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, per le comunicazioni alle parti e per gli ulteriori consequenziali adempimenti.

Taranto, 30 marzo 2023.

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
